

AEROPORTO DI ANCONA-FALCONARA

ABROGAZIONE ORDINANZE N. 04/2016 - N.02/2017 – N.06/2020

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30/03/1942 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 687, 705, 718,1174, 1175, 1231;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il Regolamento (CE) n. 2330/2002;
- VISTO il D.M. (Trasporti) 21 luglio 2009 che individua l'Enac quale appropriata Autorità per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'Aviazione Civile;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1998/2015 del 5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea;
- VISTA la Decisione della Commissione UE 8005/2015 del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del Regolamento (CE) n. 300/2008;
- VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 3 del 07 settembre 2020, in particolare il punto 1.1.3.2.1 che pone in capo alla Società di Gestione Aeroportuale l'obbligo di individuare all'interno dell'aeroporto le parti critiche delle aree sterili le quali dovranno essere indicate in una apposita planimetria da inserire nel Programma di Sicurezza Aeroportuale;
- VISTA la Disposizione n.29/DG del 07 settembre 2020 del Direttore Generale dell'ENAC che approva e rende esecutivo il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 3 del 07 settembre 2020;
- VISTO il Programma di Sicurezza Aeroportuale (PSA) della Società di Gestione dell'Aeroporto di Ancona-Falconara (Ancona International Airport Spa) in vigore;

RITENUTO

opportuno abrogare l'Ordinanza n. 04/2016 relativa alle "*Norme e procedure per l'accesso nelle aree aeroportuali*" e le successive Ordinanze 02/2017 e 06/2020 in quanto le modalità di accesso all'area sterile sono descritte nel suddetto PSA della soc. Ancona International Airport S.p.A., che richiama la normativa di riferimento del PNS, e nel Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Ancona-Falconara.

ORDINA

Art. 1 Oggetto

L'Ordinanza n. 04/2016 relativa a "*Norme e procedure per l'accesso nelle aree aeroportuali*", l'Ordinanza 02/2017 relativa alla "*Modifica alla Ordinanza 04/2016*" e la Ordinanza 06/2020 relativa alla "*Modifica Ordinanza 02/2017*" sono abrogate.

Art. 2 Decorrenza

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Ancona-Falconara, 13/01/2022

Il Direttore
Dott.ssa Silvia Ceccarelli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)